

**ACCERTAMENTO**

## ***Irrilevante l'accertamento sul titolare dell'impresa familiare per i suoi collaboratori***

di **Luigi Scappini**

Convegno di aggiornamento

### **Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche**

Scopri di più

Con la **sentenza n. 33149/2023**, la Corte di cassazione si è recentemente espressa in riferimento alle **ricadute** dell'**accertamento** fiscale sull'**impresa familiare** nei confronti dei familiari collaboratori. Prima di entrare nel merito del richiamato arresto giurisprudenziale, è opportuno ricordare che l'impresa familiare trova una propria disciplina compiuta, a seguito della Riforma del diritto di famiglia (L. 151/1975), nell'[articolo 230-bis, cod. civ.](#), per effetto del quale un'impresa assume tale qualifica quando l'imprenditore eserciti la propria **attività, collaborando con** taluni **componenti** della propria **famiglia**.

Nel concetto di "**familiari**" sono riconducibili tutti i **parenti** sino al **terzo grado**, nonché gli **affini** entro il **secondo**.

Tuttavia, il dato normativo fa sì che la **mera esistenza di una simile comunanza lavorativa** non è sempre sufficiente al fine della configurazione di tale tipo d'impresa, risultando quella familiare solo residuale. Infatti, secondo il dettato dell'[articolo 230-bis, cod. civ.](#), è sempre **possibile** un **diverso rapporto**, per esempio nell'ipotesi in cui i familiari in questione siano inseriti attraverso un contratto di lavoro subordinato, in modo da figurare come **meri dipendenti dell'imprenditore**.

Con riferimento, invece, alla sola figura del **coniuge**, è **ininfluente** il **regime patrimoniale** deciso in occasione (o successivamente) alle nozze dai coniugi stessi.

Come noto, l'[articolo 230-bis, cod. civ.](#), riconosce, in capo ai **familiari** dell'imprenditore, alcuni **diritti** di contenuto **patrimoniale**:

- diritto al **mantenimento**;
- diritto alla **partecipazione** agli **utili**;
- diritto agli **incrementi aziendali**;
- diritto alla **liquidazione** della **quota**;

e alcuni **poteri** di tipo **partecipativo/gestionale**, e cioè strumentali all'esercizio della stessa impresa.

L'attribuzione di **tali diritti e poteri non muta** la natura individuale dell'impresa familiare.

Sotto l'aspetto **fiscale**, l'[articolo 5, comma 4, Tuir](#), stabilisce che *"I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis, cod. civ., limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili."*

Per quanto riguarda la **qualificazione** da dare ai **redditi prodotti** all'interno dell'impresa familiare, bisogna differenziare tra quelli spettanti al titolare dell'impresa stessa e quelli di competenza dei familiari-collaboratori.

I redditi prodotti dal **titolare** dell'impresa familiare sono qualificabili quali **reddito di impresa**, stante la classificazione stessa che viene data all'impresa di cui è il titolare.

Per quanto riguarda i **collaboratori** dell'impresa familiare, la **circolare n. 40/E/1976** definisce il reddito percepito dall'imprenditore titolare dell'impresa familiare quale reddito d'impresa e le quote spettanti ai suoi collaboratori quali **redditi da partecipazione**. In particolare, le **SS.UU.** della Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 23676/2014**, hanno affermato che *"Le quote spettanti ai collaboratori dell'impresa familiare vanno, dunque, qualificate come redditi di "puro lavoro", non assimilabili a quello di impresa, in quanto detti collaboratori non sono contitolari dell'impresa che ha natura individuale, tanto che non è mutuabile la configurazione propria delle società, la cui disciplina non può essere applicata, per incompatibilità, all'esercizio dell'impresa familiare"*.

Chiarita la natura dei redditi prodotti nell'ambito dell'impresa familiare, ci si potrebbe domandare quali possano essere, eventualmente, le **conseguenze** in capo ai collaboratori dell'**accertamento** di un **maggior reddito** in capo al titolare dell'impresa familiare, tema sul quale si è formato un **consolidato filone giurisprudenziale**, da ultimo confermato con la recente **sentenza n. 33149/2023** secondo cui *"In materia di impresa familiare, il reddito percepito dal titolare, che è pari al reddito conseguito dall'impresa al netto delle quote di competenza dei familiari collaboratori, costituisce un reddito d'impresa, mentre le quote spettanti ai collaboratori - che non sono contitolari dell'impresa familiare - costituiscono redditi di puro lavoro, non assimilabili a quello di impresa, e devono essere assoggettati all'imposizione nei limiti dei redditi dichiarati dall'imprenditore; ne consegue che, dal punto di vista fiscale, in caso di accertamento di un maggior reddito imprenditoriale, lo stesso deve essere riferito soltanto al titolare dell'impresa, rimanendo escluso che possa essere attribuito pro quota agli altri familiari collaboratori aventi diritto alla partecipazione agli utili d'impresa."*